



CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di persone non più operative, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e dell'art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con L. 11 settembre 2020, n. 120

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

VISTA la L. 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" ed, in particolare, l'art. 8; Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

VISTA la L. 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese".

VISTA la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3585/c del 14 giugno 2005 recante "Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione al Registro delle Imprese di imprese e società non più operative (legge n. 340 del 2000, All. A, n. 9)";

CONSIDERATO il primo comma dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede, che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal D.P.R. 247/2004 venga disposto con determinazione del Conservatore, in riforma al dettato precedente, con il quale si delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

RILEVATO che il richiamato D.P.R. n. 247/2004, come riformato dal citato art. 40 del D.L. n. 76/2020, si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di imprese individuali e delle società di persone non più operative;

RAVVISATA, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

CONSIDERATO che con riguardo alle società di persone, l'art. 3, secondo comma del D.P.R. n. 247/2004 dispone che l'ufficio del Registro delle Imprese, che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, avvii il procedimento, invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede, che risulta iscritta nel Registro, e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori, risultante nel Registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della società stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale della società.;

PREMESSO quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trovi più giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;



RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento sia stato adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

VISTO, infatti, l'art. 8 della richiamata L. n. 241/1990 s.m.i. il quale recita che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi, di cui al comma 2, mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

RITENUTO che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto, destinato a imprese che versino nella medesima situazione, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

RICHIAMATO l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 1/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

RAMMENTATO che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio di Reggio Calabria è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito internet;

PRESO ATTO che la pubblicazione all'Albo camerale ed in apposita sezione del sito istituzionale della comunicazione di avvio del procedimento per il periodo di tempo previsto dal D.P.R. n. 247/2004, più volte citato, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

RICHIAMATO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione;

PRESO ATTO del provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Reggio Calabria, del 2 novembre 2022, assunto al prot. generale col n. 17372/22, con il quale lo stesso, in riscontro a precedente nota della scrivente in merito alla modalità operativa da utilizzare per la notificazione delle comunicazioni di avvio del procedimento (tra gli altri) di cancellazione d'ufficio delle società di persone, ai sensi del D.P.R. 247/2004, attraverso la pubblicazione nell'albo camerale on line ed in apposita sezione del sito camerale delle comunicazioni di avvio del procedimento, degli elenchi delle imprese interessate e dei provvedimenti dirigenziali di avvio e conclusione del procedimento., ne condivide il contenuto;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 389 del 13/12/2024 di avvio del XVII procedimento di cancellazione d'ufficio di:

n. 5 imprese individuali per decesso dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 247/2004;

n. 1 impresa individuale per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004;

n. 20 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004;

n. 123 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004, e per l'assenza del codice fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004;

n. 17 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai



sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004, per l'assenza del codice fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004, e per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 247/2004;

□ n. 2 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004, e per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 247/2004;

□ n. 1 società di persone per l'assenza del codice fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004;

□ n. 2 società di persone per l'assenza del codice fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004, e per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 247/2004;

□ n. 5 società di capitali in liquidazione, in quanto non hanno depositato il bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 2490, sesto comma, cod. civ.;

□ n. 4 imprese individuali, il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva;

□ n. 1 consorzio per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, ai sensi del DPR 247/2004, ed, in particolare, per la mancata richiesta di modifiche al Registro delle Imprese.

PRESO ATTO che gli elenchi delle società di persone e le comunicazioni di avvio del procedimento finalizzato alla loro cancellazione d'ufficio, ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 sono stati pubblicati all'Albo camerale on line ed in apposita sezione del sito istituzionale denominata: "Cancellazione d'ufficio di imprese individuali, società di persone e consorzi non operativi, di società di capitali in liquidazione e di imprese il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva".

PRESO ATTO che la pubblicazione sul sito web istituzionale della comunicazione di avvio del procedimento a far data dal 16 dicembre 2024 e fino alla data odierna abbia consentito di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

PRESO ATTO che si è proceduto ad effettuare la verifica, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate-Ufficio del territorio, ai sensi dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, della eventuale presenza di beni immobili nel patrimonio della società di persone da cancellare;

CONSTATATO che nel patrimonio della società di persone interessate al procedimento d'ufficio non risultano beni immobili;

PRESO ATTO che per le società, i cui legali rappresentanti non abbiano, nel termine loro concesso, comunicato la volontà di interrompere il procedimento di cancellazione d'ufficio o trasmesso pratiche telematiche contenenti istanze di iscrizione di atti nel Registro delle Imprese, è necessario procedere d'ufficio, ai sensi del DPR 247/2004 e dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76;

DETERMINA

a) di cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese

□ n. 20 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004;

□ n. 118 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004, e per l'assenza del codice fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004;

□ n. 17 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai



sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004, per l'assenza del codice fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004, e per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 247/2004;

□ n. 2 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004, e per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 247/2004;

□ n. 1 società di persone per l'assenza del codice fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004;

□ n. 1 società di persone per l'assenza del codice fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004, e per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 247/2004;

i cui dati anagrafici e fiscali sono indicati negli elenchi **allegati** al presente provvedimento, rispettivamente, coi nn. dall' 1 al 6;

b) che la notificazione del presente provvedimento alle società indicate negli elenchi allegati avvenga mediante pubblicazione nell'Albo Camerale on line e nella sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio di imprese individuali, società di persone e consorzi non operativi, di società di capitali in liquidazione e di imprese il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva" del presente provvedimento e degli elenchi delle società interessate (allegati da 1 a 6) per 7 (sette) giorni consecutivi;

c) dalla scadenza di tale termine decorrerà l'ulteriore termine di quindici giorni, entro cui potrà essere presentato ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del DL 76/2020;

d) che la predetta cancellazione non sia eseguita nei confronti di quelle società che, medio tempore, abbiano provveduto alla loro regolarizzazione prima dell'iscrizione della cancellazione, di cui sopra.

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANAGRAFICO E REGOLAZIONE DEL MERCATO
Dott.ssa Paola Borgia

IL CONSERVATORE DEL R.I.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.